

Francesco Monceri*

Il diritto “sospeso”.

La non-soluzione distopica de La notte del giudizio

Abstract: This work aims to investigate the influence of cinema on the political/legal phenomenon, through the analysis of a specific cinematographic product (*The Purge*, James DeMonaco, 2013). In particular, it aims to show that the representation of dystopian realities in cinematographic fiction – in many cases also through a transposition of re-readings of literary products – also constitutes an attempt to give an answer to extremely topical issues, with regard to which legal and political reflection encounters more and more obstacles to finding concrete forms of exercise. In fact, the analysis proposed by films has an obvious interest both as a forerunner of times and, with the same force, as a critical representation of reality. In the case of the film under consideration, we are dealing with the representation of certain legal mechanisms affecting fundamental social rights and also the administrative law

Parole chiave: law and cinema; common law; dystopic representations; *The Purge* (2013); shared administration

Indice: 1. Introduzione: cinema, diritto, politica. 2. La notte del giudizio: tra epurazione e purificazione. 3. Le soluzioni proposte: un’analisi. 4. Conclusioni: indicazioni per la pratica del diritto

1. Introduzione: cinema, diritto, politica

In questo lavoro ci si propone d’indagare l’influenza del cinema sul fenomeno politico/giuridico, attraverso l’analisi di un prodotto cinematografico specifico. In particolare, si intende mostrare come la rappresentazione di realtà distopiche nella finzione cinematografica – in molti casi anche mediante trasposizioni o riletture di prodotti letterari – costituisca anche un tentativo di dare una risposta a problematiche in realtà estremamente attuali, in ordine alle quali la riflessione giuridica e politica incontra sempre maggiori ostacoli a trovare forme di esercizio concreto.

La narrazione cinematografica, inesorabilmente, quand’anche più o meno inconsapevolmente, ha costantemente avuto uno stretto rapporto con il sistema del diritto, e col complesso rapporto che intercorre tra autorità e libertà, tra autodefinizione e potere. Cosicché, la forza espansiva delle immagini, che raccontano

* Avvocato e professore a contratto in Diritto amministrativo, Università di Pisa. monk17@hotmail.com

rappresentazioni della realtà capaci di competere ad esempio con la letteratura e la pittura, fu chiara fin dagli inizi della cinematografia, dando luogo a tentativi ripetuti di impadronirsi dello strumento a scopi politici e a varie forme di censura che hanno interessato finanche i sistemi c.d. democratici¹.

Tra questi due estremi la spinta eversiva, almeno in senso sociale, del cinema anche quale acceleratore e precursore dei tempi, è sembrata prevalere nettamente – o almeno più nitidamente – rispetto alla televisione, il che ne fa un proficuo ambito di studio per chi si proponga di approfondire le relazioni più attuali fra cinema e diritto. In questo contesto, meno esplorate sono invece le relazioni tra il cinema e un sistema di regole vieppiù pervasive, come sono quelle del diritto amministrativo, chiamate a realizzare concretamente prescrizioni giuridiche sempre più evanescenti e influenzate da relazioni che superano il sistema tradizionale delle fonti (soprattutto eurocentrico). Si possono qui menzionare quelle originate dalla *soft law*, dalla regolazione sovranazionale, dal diritto globale, fenomeni che tendono ad annullare la distinzione tra *civil* e *common law*, per avvicinarsi sempre di più a quest'ultimo sistema, senza dimenticare quelle originate da spinte esterne, per esempio dal mercato o, più di recente, dalla crisi sanitaria globale.

Ritorna qui, peraltro, quel dibattito sulla rilevanza dei 'fatti' esterni al sistema del diritto che nel positivismo giuridico per come usualmente inteso non dovrebbero avere rilevanza normativa. Tuttavia, una critica a tale posizione era già presente per esempio nell'opera di Carl Schmitt, quando scriveva che

naturalmente tale positivismo legale o contrattuale possiede, nel caso migliore, tanto e, nel caso peggiore, tanto poco valore quanto ne posseggono i trattati fra stati e le leggi interne alle quali esso aderisce. Del resto, per la scienza del diritto, esso non sta a significare altro che una finzione normativistica, il cui valore, come il valore dell'intera prospettiva positivista caratterizzante il XIX secolo, è relativo e storicamente determinato.²

Nel seguito, Schmitt rinvia alle implicazioni più ampie di tali considerazioni:

I criteri in base ai quali si è giudicato se una forma politica sia realmente "stato", o "matura" per essere considerata tale, sono appunto quelli derivanti dall'idea che normalmente si possiede di stato europeo. Quanto dal punto di vista di un "fondamento di validità formale" positivisticamente concepito appare come casuale coincidenza o parallelismo giuridicamente interessante delle determinazioni legali, diventa, per una considerazione scientifica del diritto attenta ai contenuti oggettivi, un'autentica comunità europea, il cui comune diritto, nonostante le differenze fra gli ambiti giuridici germanici, anglosassoni, latini o d'altro tipo, reca in sé inevitabili tratti di un'autentica *Common law*.³

1 Rispetto alle forme vecchie e nuove di censura nel cinema v., di recente, Ramajoli 2018. Sui poteri devoluti al giudice in materia vedi già la riflessione di Barile 1973. Specificamente sui poteri del giudice amministrativo v. Bassi 2013.

2 V. Schmitt 1996 [1943]: 36-37. Per una critica al positivismo giuridico kelseniano che sembra andare in direzione analoga si veda, fra gli altri, Winkler 1994 [1990]: 168.

3 *Ibidem*: 39.

Si tratta di fenomeni (niente affatto trascurati dal cinema, o forse addirittura precorsi) in cui l'anzidetta transizione del sistema giuridico/politico verso un sistema di *common law*, molto poco ha a che vedere con la forma tradizionale di quest'ultimo, pensata comunque in un ambito limitato e non certo in un contesto giuridico globale che oltre a limitarne la comprensione, comprime soprattutto gli spazi di intervento politico. Circostanza che, per controtendenza, rischia di generare l'opposto fenomeno di un rientro 'consapevole' nella caverna della riflessione giuridico/politica, da parte di chi si veda impotente di fronte alle nuove frontiere della tecnologia (salvifica o distruttiva a seconda della prospettiva assunta) o alle crisi globali in atto, siano esse derivanti da questioni epidemiche, economiche, migratorie o religiose.

Peraltro, gli straordinari progressi recentemente conseguiti nel campo dell'Intelligenza Artificiale, delle nanotecnologie, della neuro-scienza⁴, che pongono indiscutibili problemi di regolazione giuridica, vanno con sempre maggior rapidità riducendo il divario con talune visioni distopiche anticipate nella cinematografia come realtà possibili ancorché (allora) remote (si pensi solo a *Metropolis*, Fritz Lang 1927; ma, nello stesso solco v. almeno *Matrix*, Larry e Andy Wachowski, 1999).

Alla rilevanza globale di questioni quali l'urgenza sanitaria ed economica fa riscontro l'inadeguatezza dei sistemi giuridici/politici, ancora formalmente riconducibili ad un approccio territorialmente settoriale, che pur va sgretolandosi rispetto all'originaria rigidità del sistema delle fonti e della sovranità statale.

Su un altro fronte, le problematiche globali sopra accennate, che non trovano un'adeguata risposta nel diritto positivo soprattutto nazionale, generano ulteriori incertezze sulle possibili soluzioni individuabili dal diritto tradizionale con l'emersione di forme spontanee – anche transnazionali ed esterne al confronto politico istituzionalizzato – come i movimenti ambientalisti, ma anche quelli ostili agli effetti del processo di globalizzazione soprattutto economica in atto⁵.

In questo contesto, neppure gli evidenti progressi tecnologici vengono indiscussamente percepiti come uno strumento per aumentare i diritti, ma sono anche considerati fonte di nuovi problemi che il diritto e la politica potrebbero essere incapaci di fronteggiare. Tutte questioni, queste, in vario modo anticipate nella rappresentazione cinematografica, anche rispetto alla possibile pervasività della burocrazia (pubblica), che iper-complexificandosi potrebbe risultare oppressiva della libertà individuale anziché un mezzo per favorirne la piena espressione (in questo senso, v. *Brazil*, Terry Gilliam, 1985), laddove proprio il pluralismo che è andato affermandosi non dovrebbe consistere nella negazione dello stato amministrativo ma come una forma dialettica di correzione, anche radicale (come si intende in queste pagine), dello stesso⁶.

Date queste premesse, prima di passare all'analisi della rappresentazione distopica prescelta come caso studio del presente contributo, pare opportuno premet-

4 In argomento v. Picozza 2018.

5 Vedi almeno Klein 2001; Hardt, Negri 2002. Sulla necessità che i processi di globalizzazione si dovessero "governare" attraverso la valorizzazione di forme di auto-organizzazione dal basso e del rispetto delle culture v. già Zolo 1995.

6 Sul rapporto pluralismo/stato amministrativo v. Nigro 1986.

tere un'ultima breve digressione relativa al rapporto tra cinema e diritto sotto un diverso profilo, ritenendo che ciò valga a meglio specificarne le possibili forme di interazione. Ci si riferisce, in particolare, al cinema come rappresentazione autonoma del presente (o del passato). In questo senso, non si può trascurare la funzione del cinema come narrazione 'altra' rispetto agli stereotipi comuni (anche se non mancano, come detto, gli esempi di uniformazione), la quale costituisce un terreno fertile anche per l'analisi critica del fenomeno giuridico/sociale.

In questa prospettiva, non sono isolati i casi in cui la rappresentazione cinematografica risulta utile per offrire un punto di vista diverso dagli stereotipi comuni che contraddistinguono l'attuale percezione politico/giuridico/sociale di un presente non sempre rappresentato in maniera del tutto aderente alla 'realtà vera' da parte delle istituzioni e dei mezzi di informazione. Tra gli esempi che si moltiplicano in questo ambito si possono citare *L'asso nella manica* (Billy Wilder, 1951), che ruota intorno a una realtà invero non troppo distopica o paradossale che interessa la spettacolarizzazione del giornalismo; e anche *Quiz Show* (Robert Redford, 1995) che, nello stesso ambito della spettacolarizzazione, svela i torbidi meccanismi che regolano i quiz a premi televisivi.

Tutto ciò è sufficiente per supporre che l'analisi proposta dai film conservi un evidente interesse sia come anticipatrice dei tempi, sia, con la medesima forza, come rappresentazione critica della realtà; nonché come rappresentazione (diversa e più aderente a una realtà taciuta) di taluni meccanismi giuridici che interessano i diritti sociali fondamentali ed anche il diritto amministrativo (v. già *Le mani sulla città*, Francesco Rosi, 1963). In molti altri casi, come quello che si analizzerà nel prosieguo, proprio l'incertezza del presente o le prospettive che esso sembra offrire, hanno sollecitato e sollecitano la realizzazione di pellicole aventi a oggetto situazioni distopiche, per lo più indesiderate, derivanti soprattutto dallo sviluppo tecnologico, che risultano assai interessanti per il diritto come per la scienza se è vero, ad esempio, che molte delle soluzioni 'inventate' in *Star Trek* (Robert Wise, 1979)⁷ hanno grandemente influenzato la ricerca tecnologica successiva.

Se si vuole indicare almeno un elemento che consiglia di percorrere con maggior impegno l'analisi anche giuridica dei prodotti cinematografici si può allora riflettere sul fatto che in passato le distopie tecnologiche del cinema apparivano quasi un prodotto irrealizzabile della fantasia mentre oggi il divario tra il pensabile ed il possibile va sempre più riducendosi.

2. La notte del giudizio: tra epurazione e purificazione

La notte del giudizio (James DeMonaco, 2013), che ha dato origine a numerosi *sequel* e a una serie televisiva (*The Purge*, 2013), offre diversi spunti di riflessione

7 Si indica qui soltanto il primo film cui molti altri hanno fatto seguito. Tale film, peraltro, deriva dalla serie televisiva inaugurata nel 1966, dalla quale sono scaturiti tutti gli altri prodotti connessi. Per un'introduzione si veda Eberl, Decker (eds.) 2016.

attinenti alla problematica che andiamo affrontando in queste pagine. In primo luogo, infatti, la cornice di riferimento è quella di una distopia 'possibile', collocata a pochi anni dalla realizzazione del film (2022).

Un nuovo Governo, definito dei Nuovi Padri Fondatori (*The New Father Founders of America*) è riuscito a ridurre considerevolmente, fin quasi ad azzerarlo, il tasso di criminalità che aveva raggiunto, precedentemente, livelli insostenibili. Ciò è stato possibile poiché, per decisione dello stesso Governo, dalle ore 19.00 del 21 marzo alle ore 07.00 del 22 marzo di ogni anno, con alcuni correttivi correlati appunto alla preservazione dell'ordine costituito, è permesso commettere ogni specie di crimini senza l'intervento delle forze dell'ordine, né del supporto sanitario d'emergenza. Questi 'servizi pubblici' sono del tutto sospesi nelle 12 ore della cosiddetta 'notte dello sfogo'; una notte in cui vengono soppresse, dunque, quelle garanzie ascrivibili al "contenuto minimo del diritto naturale" teorizzato principalmente da Hart⁸, il quale peraltro sembrava non escludere che tale nozione avrebbe potuto variare ad esempio per l'emergere di una diminuzione dello stato di bisogno per l'effetto di circostanze oggi riconducibili alla condizione post-umana⁹.

L'instaurazione del Governo dei Nuovi Padri Fondatori non ha un'origine precisamente descritta nel film, il che rende solo immaginabili le vere finalità del nuovo ordinamento. Ossia se esso derivi o meno da un preciso atto di devoluzione del potere a un nuovo ordine costituito da parte dei cittadini i quali, rinunciando a parte della propria libertà e sicurezza, si assicurano una riduzione consistente della criminalità¹⁰ e la possibilità di regolare autonomamente una volta all'anno, ove lo vogliano, i propri rapporti reciproci al di fuori della legge, in un breve arco temporale in cui perfino l'omicidio è permesso e impunito. Da questo punto di vista, l'interruzione delle regole riguarda la gran parte dei rapporti interpersonali, ma viene preservato il *sistema giuridico* nel suo complesso dal momento che le uniche attività non permesse sono l'utilizzazione di armi superiori a quelle di livello 4 (armi da guerra e di grande calibro) e quelle rivolte verso funzionari governativi di livello 10¹¹.

Un minimo di volontà è comunque preservato, nel senso che la partecipazione allo sfogo non è obbligatoria, e tuttavia anche coloro che non vogliono partecipare possono comunque essere oggetto delle ritorsioni altrui. Un mazzo di fiori blu, deposto fuori dall'abitazione è considerato un segno di approvazione dell'iniziativa, sebbene, come detto, la mancata adesione non comporti il diritto di rimanere neutrali. Com'è evidente, dunque, in tale contesto diviene indispensabile la protezione della propria abitazione con sistemi di sicurezza sempre più tecnologicamente avanzati, e ciò tanto nel caso che si approvi, quanto nel caso che si disapprovi o non si voglia partecipare alla notte dello sfogo.

8 In argomento Ricciardi 2008: 25-28.

9 Per questa interpretazione v. Puggioni 2019: 24-31.

10 E fin qui, come pare, si tratterebbe di una origine contrattualistica del 'nuovo ordine', aderente alle sue tradizionali teorizzazioni, naturalmente escludendo la previsione della notte dello sfogo.

11 Da questo punto di vista, dunque, la notte dello sfogo non configura un 'diritto di resistenza' nei confronti della sovranità statale.

Ora, però, il Governo dei Nuovi Padri Fondatori, potrebbe essere stato instaurato – come forse più probabile – da una grande multinazionale privata. In questo caso, dunque, la finalità celata dello sfogo sarebbe di matrice economica: si tratterebbe di aumentare la vendita di tecnologie di protezione personale e soprattutto di eliminare le frange improduttive della società, composte da soggetti deboli, categorie svantaggiate, poveri, minoranze etniche etc. Non pare, dunque, escluso che un sistema siffatto risponda invero ad esigenze private in un duplice senso: permettere ai cittadini di sfogare le proprie frustrazioni rimanendo impuniti, purché ciò si svolga nei limiti delle nuove regole, ed, in secondo luogo, arricchire il Governo dei Nuovi Padri Fondatori (ove esso facesse capo ad una multinazionale privata). E tuttavia risponderebbe anche ad esigenze, per così dire, pubbliche, di conservazione della società costituita sostituendo principi quali la solidarietà e la trasformazione dell'uguaglianza formale in uguaglianza sostanziale con la soppressione autorizzata delle fasce più deboli e indesiderate della società.

Sin dalle prime sequenze, che introducono nella realtà possibile di una società in cui il crimine è stato pressoché azzerato grazie all'iniziativa dei Nuovi Padri Fondatori, si percepisce una distonia tra le immagini di violenza con cui si dimostra il successo degli anni precedenti, e la calma solo apparente che regna nell'agiato quartiere dove vive la famiglia Sandin, nell'attesa dell'imminente notte dello sfogo. I vicini di casa si rilassano prima di rientrare nelle proprie dimore, taluni addirittura organizzando ricevimenti privati come in un giorno di festa. James Sandin (Ethan Hawke) si compiace dei risultati economici conseguiti dalle ultime vendite di sistemi di sicurezza ritenuti inviolabili, e tuttavia Grace (Arija Bareikis), che vive nello stesso isolato degli Sandin, fa notare a Mary Sandin (Lena Headey), moglie di James, che la magnificenza della loro abitazione, alla quale è stata addirittura aggiunta un'intera ala, è anche frutto dei sistemi di sicurezza venduti dal marito in tutto il quartiere. Il che lascia subito intendere che l'intento perseguito di coinvolgere nella notte dello sfogo solo le classi svantaggiate può essere minato da gelosie e rivendicazioni che preludono a conflitti interni alle stesse classi sociali, incluse le più agiate.

Circostanza che trova, peraltro, conferma all'interno dello stesso nucleo familiare dei Sandin, in cui, al fondo, nessuno ha la medesima posizione sulla politica del nuovo Governo. O meglio, solamente James e, in parte, Mary considerano lo sfogo un evento necessario, che peraltro li ha resi ricchi, e in maniera fideistica cercano di considerarlo una pratica che non li riguarda, confidando che chi ne ha deciso l'istituzione lo abbia fatto perché costituiva l'unico rimedio per contrastare la crisi economica e di criminalità che attanagliava l'America. In altre parole, non si pongono il problema di riflettere sulle possibili soluzioni alternative, magari più solidali, poiché accettano che la loro partecipazione alle decisioni pubbliche sia del tutto devoluta al Governo.

Mentre la figlia Zoey (Adelaide Kane) sembra inizialmente indifferente all'iniziativa, interessata solo a far accettare al padre il proprio fidanzato Henry (Tony Oller), il figlio adolescente dei Sandin, Charlie (Max Burkholder), è l'unico che dimostra una certa inquietudine e, nonostante le paternalistiche rassicurazioni di James, non comprende la politica dello sfogo. Peraltro, dubbi simili vengono

seminati dal regista anche nel dibattito, soprattutto televisivo, che fa da cornice all'avviarsi dell'evento, in cui le voci dissonanti che identificano nella notte dello sfogo un modo per eliminare le classi più deboli sono sedate da esperti che ne sottolineano la valenza sociale nella nuova America.

In questo contesto, l'equilibrio che dovrebbe governare l'intermediazione della famiglia e poi, nel caso di specie, dell'intero quartiere popolato da soggetti agiati, con lo Stato, si infrange immediatamente, dimostrando che la cessione al Governo di poteri eccessivi è stato forse uno sbaglio. Mentre Henry, rimasto di nascosto in casa dei Sandin tenta di uccidere James, rimanendo ucciso nello scontro, Charlie disattiva il sistema di sicurezza per permettere a un ragazzo di colore ferito, Dwayne "Dante" Bishop, (Edwin Hodge) che chiede aiuto di rifugiarsi in casa Sandin, aiutandolo anche a nascondersi nel proprio rifugio segreto. James intanto riesce a ripristinare il sistema di sicurezza ma ormai il conflitto inter- e infra-clasista è sull'orlo dell'esplosione e, d'un tratto, il microcosmo familiare si trova costretto ad assumersi la responsabilità di condividere un'analisi reale e di formulare un giudizio sulla politica dei Nuovi Padri Fondatori.

Si assiste, infatti, ad un primo grande tradimento della solidarietà interclassista in quanto tra i vicini di casa c'è chi ha indicato al *Club di purificatori* che sta inseguendo Dwayne per ucciderlo che egli è rifugiato proprio in casa Sandin. Nel confronto tra James Sandin e il *leader* dei purificatori (Rhys Wakefield), la cui figura di ragazzo per bene è distorta dal video-citofono, si fronteggiano due visioni dello sfogo. James, impaurito, tenta di giustificarsi conoscendo la legittimità della pratica e sapendo che il malinteso è stato originato da un errore del figlio; il purificatore rivendica la propria "preda", creata appunto per la soddisfazione del proprio gruppo, reclamandone la consegna e comunicando che in caso contrario il suo gruppo si troverà costretto a fare irruzione in casa per uccidere tutti i presenti, lamentandosi del fatto che persone per bene, che dichiarano di riconoscere piena legittimità allo sfogo attraverso l'esposizione dei fiori blu, diano riparo a un senza tetto di colore il cui destino è già segnato.

L'alternativa che ne deriva provoca un confronto nella famiglia Sandin, costretta suo malgrado ad avere una parte attiva in una pratica legale che sembrava non riguardarla. Almeno inizialmente, la soluzione più ragionevole proposta da James prevale, ed è quella di cercare e consegnare Dwayne, non più come adesione allo sfogo ma come unico mezzo per salvare le proprie vite. Ciò, in qualche modo, risulta più chiaro ponendo mente al fatto che il titolo originale del film è *The Purge* (*L'epurazione*), e che dunque il conflitto è esteso e interessa l'intera società, trasformandosi in una vera e propria 'notte del giudizio', giusta la traduzione del titolo nella versione italiana.

James si trova, infatti, costretto a confessare all'incredula Mary che il sistema di sicurezza che li protegge in realtà è assai poco valido di fronte ad un attacco di quel genere, in quanto basato sul presupposto che i quartieri agiati sarebbero stati risparmiati dallo 'sfogo' – non dovendo essere 'epurati'. La calma quiete che avrebbe dovuto vivere la famiglia Sandin si trasforma così in una percezione assoluta d'insicurezza e in una sopravvenuta obbligatorietà di prendere parte al crimine, almeno consegnando un innocente ai propri giustizieri. Di conseguenza, i Sandin

riescono a ferire e immobilizzare Dwayne che, in ultimo, concorda egli stesso sul fatto che l'unico modo che ha James di salvare i propri cari sia quello di cedere ai purificatori, ma a quel punto James, di fronte alla disapprovazione di Mary e Charlie, decide di rifiutare la consegna del senza tetto.

La fallacia della tecnologia protettiva dell'abitazione si mostra allora come clamorosa, in quanto le lamiere vengono immediatamente divelte dai purificatori che riescono così ad irrompere all'interno. L'eccessiva fiducia riposta nello sviluppo della tecnica come fine progressivo e autonomo rispetto a una prospettiva meramente antropocentrica sganciata da quella già da tempo definita 'antropotecnica'¹², è messa in grande risalto dal fatto che l'unico dispositivo che in tutto il film mostra una certa utilità è la piccola bambola automatizzata progettata e telecomandata da un teenager, Charlie.

E, tuttavia, il rapporto umano/tecnologia può essere inteso anche come prospettiva ormai ineludibile come efficacemente sostenuto da Peter Sloterdijk:

L'intervento di Nietzsche è memorabile perché ha operato un'elevazione dei livelli di articolazione nel processo di esplicazione antropotecnica...e questa esplicazione, lo ripeto, è per noi la forma tecnica ed epistemologica del destino. Poiché l'uomo viene ora interpretato come l'*animal technologicum*, in ogni ulteriore avanzata della tecnica applicata all'uomo stesso troviamo un *pro nobis* dal carattere inevitabilmente vincolante.¹³

Come che sia, il conflitto si instaura necessariamente tra classi agiate e coinvolge, peraltro, tutti i membri della famiglia Sandin perché tutti si trovano nella necessità di uccidere, mentre l'uccisione di James da parte del *leader* dei purificatori vale a dimostrare che la decisione di appoggiare lo sfogo come soluzione plausibile per contenere la violenza sociale, restringendola alle fasce più deboli o a chi volesse coscientemente parteciparvi, sia stata di fatto una convinzione fallace. Ancora più fallace, in quanto nell'epilogo del film è proprio un gruppo di vicini di casa capeggiato da Grace a sterminare gli ultimi purificatori, soccorrendo quel che resta della famiglia Sandin non per salvarne i membri sopravvissuti, ma per rivendicare il diritto di poterli uccidere.

Un epilogo, invero, del tutto legittimo secondo le regole imposte dai Nuovi Padri Fondatori e non sottoponibile a nessun biasimo sociale o giuridico, poiché del tutto funzionale ai fini dell'affermazione del nuovo Governo che consente, appunto, a tutti di 'purificarsi', ed 'epurarsi', a proprio piacimento una volta all'anno. Ma la solidarietà interclassista e interpersonale, che già aveva dato origine all'autodeterminazione cosciente della famiglia Sandin di opporsi allo sfogo difendendo il senza tetto, si ripristina del tutto per l'intervento di Dwayne, che uccide uno degli assalitori e prende in ostaggio Grace ponendo, di fatto, fine alla notte dello sfogo, almeno per ciò che riguarda i presenti.

Mary, che a questo punto avrebbe la possibilità di uccidere tutti i vicini, in aperta contrapposizione alla politica dello sfogo decide di attendere tutti insieme e

12 Sull'antropotecnica si è, particolarmente, soffermato Sloterdijk 2015 [2009]: 405-452.

13 Sloterdijk 2015 [2009]: 406-407.

senza ulteriori crimini il segnale che determina la fine ormai imminente della notte dello sfogo, dimostrando che un'opera di contrapposizione al potere del Governo dei Nuovi Padri fondatori è possibile attraverso una contrapposizione critica alla violenza. Tuttavia, una volta ripristinata la normalità tutti s'incamminano alle proprie case mentre la dimostrazione che nulla può essere risolto così facilmente è incarnata da Dwayne "Dante" Bishop che, allontanandosi, solo e ferito, rifiuta ogni aiuto da parte di Mary, mentre i *mass media* già proclamano il successo della notte appena trascorsa, che ha segnato livelli record di adesione e un numero elevatissimo di crimini.

3. Le soluzioni proposte: un'analisi

Il film propone, ovviamente per dimostrarne indirettamente l'indesiderabilità, alcune soluzioni al problema della diffusione della criminalità che vengono brevemente discusse nel seguito.

a) L'eliminazione temporanea delle regole: "purificazione" o "repressione" sociale?

Il nuovo Governo è riuscito a fondare un nuovo ordinamento sulla scorta di una grave crisi sociale ed economica non poi così dissimile dalla situazione reale (americana e non solo) attuale. I crolli della borsa, il pericolo derivante dalle potenze economiche emergenti, la disoccupazione, la pressione delle minoranze etniche, la criminalità e così via, in questa rappresentazione distopica hanno – in qualche modo – convinto i cittadini a rinunciare alla sicurezza di una protezione stabile. Il meccanismo, in realtà, si fonda sulla presunta convinzione da parte delle classi più agiate che gli effetti deteriori del provvedimento che instaura la notte dello sfogo tutto sommato non li interessino direttamente, in quanto i sistemi di sicurezza che essi possono permettersi riducono al minimo il pericolo di essere coinvolti negli scontri.

La reazione alla crisi ideata dal governo, dunque, ha come obiettivo l'aumento delle disuguaglianze tra cittadini, cercando di risolvere le conseguenze nefaste del conflitto sociale con il sacrificio, previsto e calcolato, di coloro che costituiscono un peso o un pericolo sociale. Ma la fallacia di tale presupposto deriva, prima di tutto, dalla circostanza che gli stessi sentimenti di rivalsa che animano la notte dello sfogo possono essere in realtà covati dagli stessi cittadini più abbienti; e in secondo luogo dal fatto che proprio la fragilità dei soggetti più deboli potrebbe innescare una loro decisa opposizione alla stabilità del Governo. Per questo, nella prospettiva offerta da DeMonaco, la repressione del crimine deve essere ancor più pressante nel corso dell'anno, in modo da rafforzare i poteri del governo.

Dunque, la ribellione dei deboli, potenzialmente possibile, è contenuta cedendo ancor più potere al Governo, ossia molto al di là di quella piccola parte di libertà teorizzata nel contratto sociale. Anzi, proprio la presenza della notte dello sfogo rende tutti i cittadini, specialmente quelli più agiati, maggiormente bisognosi di un Governo forte e pervasivo. Lo schermo costituito dalla possibilità di ottenere una

giustizia sommaria e impunita per i torti che si ritiene di avere subito è dunque solo un pretesto per convincere tutti ad accettare il ‘regime’, le cui vere finalità sono quelle di conservarsi e di creare un’economia più forte a danno delle classi più deboli.

James Sandin, che suo malgrado si troverà costretto a prendere parte alla notte del giudizio, è profondamente influenzato dalla propaganda del Governo che gli ha permesso di arricchirsi e, coerentemente con il proprio *status* sociale, non ha nessuna intenzione di parteciparvi. Anzi, come ho detto, è convinto che i sistemi di sicurezza che egli stesso progetta tengano lontano lui e la propria famiglia da una guerra che non crede li riguardi, pur non provando alcuna simpatia per gli assassini. In altri termini, il sacrificio di taluni viene percepito da Sandin come una necessità che il Governo richiede quale unico mezzo possibile di reazione alla grave situazione socio/economica precedente.

b) La tecnologia come forma imperfetta di protezione

Pur in un ambito residuale rispetto all’attuale dibattito che ad esempio interessa lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e le forme di ibridazione uomo-macchina permesse dalle nanotecnologie, che pongono dubbi rilevanti sulla permanente validità di una prospettiva antropocentrica tradizionale insistendo piuttosto su un futuro “post-” o “trans-umano”¹⁴, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nello svolgimento del film, particolarmente interessante nella fase di “globalizzazione elettronica” che vive il presente¹⁵.

Innanzitutto, perché il Governo dei Nuovi Padri Fondatori necessita di una forma di controllo generale che consenta di non far mettere in discussione la sua stessa esistenza; in secondo luogo, perché la temporanea perdita di tutela da parte dell’ordinamento costringe i cittadini a dotarsi di sistemi di sicurezza sempre più raffinati e capaci di resistere agli attacchi esterni. Sistemi di sicurezza che, peraltro, si mostrano del tutto inadeguati a fronteggiare i pericoli derivanti dall’eliminazione, pur temporanea, della protezione dell’ordinamento.

James Sandin, pur non volendo partecipare alla notte del giudizio (rientrando nel novero dei privilegiati), si è infatti arricchito proprio progettando sistemi di sicurezza asseritamente sofisticati che, peraltro, possono essere detenuti solo dalle frange più alte della società. La fallibilità del sistema, anche rispetto alla sua stessa

14 In argomento Ferrando 2016 e bibliografia ivi citata. V. anche Stanzone 2010: 3, 15, che nel riconoscere la trasversalità della materia, riguardandola dal punto di vista del diritto civile, individua “tre modelli distinti; quello del diniego, quello dell’attesa, quello dell’autonomia amministrata”. Rispetto al ruolo del giurista, *tout court*, tale problematiche andrebbero poi a necessitare “l’avvento di un nuovo tipo di giurista, capace di liberarsi dai pregiudizi e dai vecchi schemi, una sorta di superuomo nell’originario e puro significato nietzscheano, dove l’esatta traduzione dal tedesco *Über-Mensch* (letteralmente, Oltreuomo) non implica alcuna notazione di superiorità o sopraffazione, bensì un procedere secondo valori e sentimenti che vanno al di là delle convenzioni e dei pregiudizi che comunemente affliggono l’uomo”. Infine, sul rapporto tra tecnica e tecnologia, anche in una prospettiva etica v. Fabris 2012.

15 Sloterdijk 2007 [2005]: 38.

conservazione, è allora testimoniata dal fatto che, anche a causa dell'intervento dei propri familiari, l'impianto di protezione dell'abitazione dei Sandin risulta insufficiente a proteggere la sua stessa vita.

Tutto ciò induce a riflettere sulla sempre maggior attenzione dell'utilizzo della tecnologia nel sistema del diritto in un momento in cui si è giunti ad ipotizzare, e in parte a realizzare, interazioni capaci di sostituire alla prospettiva antropocentrica sistemi automatizzati che certo possono eliminare taluni difetti del sistema giuridico, ma che contemporaneamente generano nuove problematiche.

Tra queste ultime, pare sufficiente citare almeno la prospettiva di una 'giustizia automatizzata', allo stato per lo più circoscritta alla risoluzione delle controversie *online*, come anche la devoluzione di segmenti del procedimento amministrativo, o dell'intera decisione, a sistemi algoritmici¹⁶. Nuove frontiere, ignote come gli esiti imminenti degli studi sull'Intelligenza Artificiale, che costituiscono fattori di "rumore" assai rilevanti per il sistema del diritto, ponendo dubbi sui possibili nuovi rapporti uomo-macchina¹⁷.

c) Il ritiro nelle mura domestiche e il rientro in una normalità instabile

È interessante osservare come l'organizzazione della notte del giudizio, dal punto di vista degli interessati, venga diversamente affrontata a seconda della condizione sociale e del ruolo. Dunque, non si tratta di un vero e proprio ritorno allo stato di natura, ma di una sorta di conflitto che il potere tende a gestire in maniera graduata, come si può argomentare nella maniera che segue. Innanzitutto, il governo e i funzionari di livello 10 sono esclusi, per legge, dalla notte del giudizio in quanto è previsto che essi abbiano una sorta di immunità. In uno degli episodi successivi della serie, il fatto che ciò intende preservare e consolidare il potere costituito è confermato dalla circostanza che la candidata alla Presidenza degli Stati Uniti, appunto un funzionario di livello 10, che conduce una battaglia politica ostile allo sfogo e al Governo dei NFFA, viene (senza successo) osteggiata appunto rimuovendo questa regola.

In secondo luogo, non va sottovalutato che i cittadini privilegiati, ossia quelli 'integrati' e facoltosi che possono permettersi di acquistare sistemi di sicurezza, possono, ove lo vogliano, non partecipare allo sfogo e attendere che questo si consumi come una guerra tra poveri che consenta loro di mantenere i propri più o meno consistenti privilegi. In questa scala gerarchica, si prosegue con i soggetti che non intenderebbero partecipare allo sfogo ma che sono costretti a difendersi con i mezzi che la propria condizione sociale consente loro, e poi con quelli che invece, appartenendo soprattutto alle classi più deboli, vedono lo sfogo come un mezzo per soddisfare la propria aggressività o come rivincita sociale, sebbene siano essi stessi quelli che più rischiano di rimanere vittime dell'istituto.

16 Otranto 2021: 187-204. V., anche, Carloni 2020.

17 Atlan 1972: 21-36, descrive appunto come "rumore" l'influsso sui sistemi di fattori interni capaci di generare (nuova) auto-organizzazione.

A queste premesse consegue una evidente situazione di pericolo in cui vengono calate – per volontà del Governo – non solo le frange più deboli della società, stimolate ad eliminarsi vicendevolmente riducendo ad esempio la spesa assistenziale dei non abbienti o dei soggetti improduttivi, ma anche una parte considerevole della classe media, comunque esposta ai rischi della rimozione della protezione dello Stato. Cosicché, il ritirarsi nelle proprie mura domestiche, dotandosi dei migliori sistemi di sicurezza che si è in grado di poter acquisire, finisce per essere considerato il principale mezzo di difesa. A ben vedere questo rafforza ancora il Governo, che appunto si arricchisce con la vendita di tali sistemi accettando il rischio che essi possano risultare in molti casi insufficienti allo scopo desiderato.

La soluzione prescelta della difesa autonoma del proprio nucleo familiare può, infatti, risultare oggettivamente inidonea sia per mancanza di mezzi che per una conflittualità interna che può emergere tra gli stessi componenti della famiglia, qui intesa come livello istituzionale minimo, come appunto accade a James Sandin. Ciò mostra come l'ausilio della tecnologia possa divenire un rimedio inefficiente in sé, anche per l'esplosione di una conflittualità interna tra posizioni diverse.

La fine della notte dello sfogo coincide con la luce del nuovo giorno e con il ripristino delle regole della convivenza civile che impediscono di commettere ulteriori delitti contando sull'impunità. Ma è una normalità effimera, in quanto si preannuncia che il poco tempo dedicato al bilancio e ai dibattiti lascerà ben presto spazio alla preparazione di una nuova notte dello sfogo. Detto altrimenti, la soluzione del temporaneo rientro in uno stato di natura *controllato* come soluzione giuridica non convince in quanto scatena l'aggressività, benché questo venga giustificato dai Nuovi Padri Fondatori con le statistiche che dimostrano come, in realtà, attraverso questa pratica la criminalità generale tende a diminuire mentre l'economia cresce.

Ma il paradosso sta proprio nel modello proposto, quello dell'eliminazione e marginalizzazione di talune classi sociali, quando in realtà il confronto inter-etnico inter-religioso ed economico va espandendosi su scala globale, determinando ricadute, peraltro, incontrollabili dai sistemi giuridici nazionali. In questa prospettiva, è significativo che nel finale del film lo sguardo di Mary, passato (temporaneamente) il pericolo, non si rivolga all'interno dell'abitazione dove giace il marito morto circondato dai due figli che lo stanno piangendo, ma all'esterno, per seguire con preoccupazione Dwayne che si allontana verso un futuro incerto che non coinvolge lui solo, ma la società intera.

4. Conclusioni: indicazioni per la pratica del diritto

L'incertezza, determinata dalla supposta insuperabilità degli ostacoli, può finire col generare una rinuncia alla riflessione giuridica e una completa cessione dei poteri a soggetti ritenuti per lo meno in grado di gestire nel miglior modo possibile una situazione di *crisi illimitatamente perdurante* quale male minore rispetto a prospettive apocalittiche, pure evocate a più riprese nelle opere cinematografiche. Su altro versante, gli evidenti progressi compiuti negli studi scientifici inducono,

altrettanto fideisticamente, a confidare che la prevalenza della scienza costituisca l'unica prospettiva capace di continuare a mantenere 'l'uomo' in posizione centrale nell'ambiente.

In entrambi i casi, gli spazi di riflessione sembrano ridursi sino alla possibile rinuncia, o rimanere confinati in ambiti più limitati, in cui il permanere nella caverna di platonica memoria non è determinato dalla mancata conoscenza della realtà ma – all'opposto – dalla supposta consapevolezza di una realtà eccessivamente complessificata. Una realtà in cui pare impossibile ricercare punti di equilibrio diversi dall'autodistruzione (nel caso in esame determinata da un rientro 'selvaggio' e conflittuale nello stato di natura), e da una ancor più marcata devoluzione di spazi di sovranità al potere politico-economico. Si tratta di una sorta di Leviatano *insufficiente*, in quanto impegnato non solo nel controllo dei propri sottoposti, ma anche nel perenne scontro con forme di potere emergenti dal conflitto interno ed esterno, il che conferma l'idea che, sempre, nel presente residuano situazioni in cui lo stato di natura continua a manifestarsi¹⁸.

La distopia che viene rappresentata in *La notte del giudizio* si muove appunto lungo i canoni anzidetti, che spaziano dall'affermazione del potere economico e della tecnologia come mezzo per ridurre criminalità e conflitti, alla rinuncia dei cittadini a esercitare larghe porzioni dei propri diritti partecipativi come accettazione di un male necessario per evitare l'autodistruzione, che passa anche da un nuovo conflitto sociale tra classi.

La proposta del Governo dei Nuovi Padri Fondatori, tuttavia, rimanda a un ripristino temporaneo dello stato di natura 'controllato', ossia che non possa mettere in discussione l'ordine costituito ma, semmai, solo rafforzarlo, tanto è vero che quanti più omicidi vengono compiuti nella notte del giudizio tanto più risulta evidente il successo dell'iniziativa. Se ne potrebbe dedurre che lo sfogo rappresenti una sorta di negazione delle basi stesse del contratto sociale inteso come processo che implica cessione di libertà in cambio di sicurezza e stabilità. Ne discende che più che una facoltà concessa ai cittadini, lo sfogo possa essere al contrario considerato come una violazione del contratto sociale perché, in ultima analisi, si sostanzia nella 'sospensione' della protezione dell'ordinamento che, tuttavia, per come pensata, non può culminare nella messa in discussione dello stesso.

Come già accennato, infatti, la notte dello sfogo non si può intendere nel senso di un esercizio del 'diritto di resistenza'. Al contrario, con lo sfogo l'ordinamento dei Nuovi Padri Fondatori mira a rafforzarsi scatenando una guerra (almeno) tra poveri che elimini le frange indesiderabili della società, ossia quelle che meriterebbero più protezione e dispendio di risorse. Ne discende che un istituto così congegnato si connota come fallimento della teoria del contratto sociale in quanto l'unico mezzo per consentire all'ordinamento di non venir soffocato da problemi che non sa risolvere, è quello di ripristinare periodicamente la conflittualità dello stato di natura¹⁹.

18 Per questa lettura, conforme al pensiero di Hobbes, v. Heritier 2010: 91.

19 L'eliminazione delle regole, come rappresentazione di una realtà distopica ed indesiderabile, è stata anche portata sullo schermo, tra gli altri, da Peter Brook (*Il signore delle mosche*, 1963), pellicola in cui un gruppo di ragazzi appartenenti alla 'meglio gioventù' inglese, durante

Ciò deve indirizzare la riflessione giuridica a considerare il fatto che, pur in un sistema altamente instabile e ipercomplessificato, altre forme di partecipazione e dialogo sono comunque possibili e meritano di essere ricercate. La mancata adesione del regista alla teoria dello sfogo è, infatti, percepibile nella rappresentazione filmica soprattutto incarnata da alcuni protagonisti che si oppongono all'istituto, denunciandone gli scopi distorti. Ciò, peraltro è palese anche nei successivi *sequel* sui quali sfortunatamente non è qui possibile soffermarsi²⁰.

Tutto ciò induce a ritenere come auspicabile, almeno guardando alla tesi che si è inteso sostenere in queste pagine, non tanto un rafforzamento del potere esecutivo ma, semmai, una maggiore partecipazione dei cittadini alla riflessione e discussione politica, finanche attraverso un maggior coinvolgimento degli stessi nelle funzioni amministrative, particolarmente in quelle destinate a realizzare i diritti sociali. Da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda l'esperienza nazionale, proprio rispetto al diritto amministrativo, pur interessato dal fenomeno della c.d. complessità amministrativa, l'assenza di un vero e proprio codice (e, dunque, l'assenza di una rigida cornice positiva) rende possibile la sperimentazione di forme di amministrazione che guardino oltre l'amministrazione pubblica che lo ha a lungo caratterizzato.

Per tali motivi, più che in altri ambiti, nel diritto amministrativo la contaminazione con altre esperienze nazionali – ancor prima dell'avvento del diritto europeo in cui invero non mancano profili di amministrazione sociale²¹ – si è potuta realizzare (l'opinione si deve ad A. Azzena)²², ed oggi più facilmente il diritto amministrativo può assumere una peculiare forma anche globale²³.

La codificazione degli istituti di amministrazione partecipativa e condivisa, finanche rispetto alla decisione amministrativa, contenute nell'art. 55 del c.d. Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) sono esempi di come il paradigma dell'amministrazione pubblica possa essere parzialmente superato attraverso la valorizzazione del contributo di associazioni e soggetti il cui scopo è appunto quello di realizzare la solidarietà attraverso schemi che sono pensabili e possibili anche partendo dal territorio (L.R. Toscana 65/2020). Consentendo di riflettere su una prospettiva che guarda anche *oltre* alla partecipazione intesa come sussidiarietà orizzontale, mettendo in discussione taluni capisaldi del diritto amministrativo quali la necessaria pubblicità della burocrazia amministrativa²⁴.

Cosicché, la lezione che si può trarre dalla distopia della istituzionalizzazione temporanea dell'assenza di regole come ri-normalizzazione sociale, che comporta

una guerra nucleare (situata significativamente nel 1984), si trova abbandonato in un'isola deserta; il che genera una situazione in cui l'assenza assoluta di controlli si mostra come una realtà solo apparentemente desiderabile.

20 *Anarchia – La notte del giudizio* (James DeMonaco, 2014); *La notte del giudizio – Election year* (James DeMonaco, 2016); *La prima notte del giudizio* (Gerard McMurray, 2018); *La notte del giudizio per sempre* (Everardo Gout, 2021).

21 Ferrera 2020: 413. In senso parzialmente contrario Chiarella 2017: 701.

22 Sul sistema del diritto europeo come sistema di *common law* v. Schmitt 1996 [1943]: 33.

23 Cassese 2021.

24 Sugli sviluppi della sussidiarietà visti come rivoluzione del paradigma del rapporto amministratori/amministrati v. già Arena, Cotturi 2010: 26.

il sacrificio delle classi più deboli ed induce le altre a rinchiudersi nel proprio microcosmo delegando maggiori poteri al governo centrale, dovrebbe forse indurre a riflettere sulla necessità di una più estesa discussione dei principi e di una maggiore partecipazione del cittadino alla funzione amministrativa. Tesi che si è inteso proporre e principiare a vagliare in questa sede. Inoltre, l'analisi dei tratti salienti dei risvolti giuridici dell'istituto della notte dello sfogo stimolano ad alcune riflessioni, che possono considerarsi non inutili soprattutto perché attraverso la rappresentazione di una realtà indesiderabile si sollevano problematiche sempre urgenti che affliggono i sistemi giuridici.

In ultima, analisi, infatti, la fine della notte dello sfogo e, perfino, l'eliminazione dell'istituto che (temporaneamente) verrà pur sancita in uno degli episodi successivi della saga, non appaiono affatto risolutivi di tali problematiche. A questo proposito, si può sottolineare come l'emergenza costituisca un eccezionale grimaldello per ottenere l'accettazione di regole particolarmente stringenti, lecite almeno implicitamente anche dal punto di vista costituzionale soprattutto rispetto alla prevalenza della dimensione collettiva dei diritti rispetto a quella individuale²⁵, ritenute – come nel recente caso della pandemia in corso – necessarie al superamento dello stato di crisi.

Tuttavia, oltre alla opinabilità della nozione di emergenza e degli strumenti adeguati per fronteggiarla, il dibattito fra differenti e persino opposte posizioni rimane sempre aperto, come accade, per fare un solo attuale esempio, tra chi ritiene assolutamente opportuna la vaccinazione obbligatoria dei cittadini e chi la stigmatizza anche in conseguenza della carenza di risposte univoche da parte della scienza. Allo stesso modo, sono sorti dubbi sulla legittimità di un ulteriore rafforzamento degli esecutivi a svantaggio delle assemblee parlamentari. Cosicché un rischio che non si può escludere *a priori* può, in effetti, essere costituito dal fatto che provvedimenti presi nel nome della *temporaneità dell'urgenza* producano effetti duraturi, come potrebbe accadere ad esempio rispetto all'utilizzo dei *big data* a fini economici, finendo anche per esercitare (indebite) forme di controllo sulla popolazione.

Nella narrazione cinematografica qui considerata, proprio grazie a una situazione di emergenza il nuovo Governo è riuscito ad introdurre una regola considerata capace di risolvere questi e molti altri problemi. Una sorta di epurazione sociale (da cui il titolo originale del film) che induce il cittadino a rispettare fedelmente le regole confidando nella possibilità di violarle a proprio piacimento una volta l'anno, in cui i partecipanti, per lo più mascherati in modo carnevalesco possono agire (apparentemente) al di fuori delle regole, in una prospettiva, invero, rovesciata rispetto alle importanti suggestioni di Mikhail Bakhtin. Quest'ultimo individuava, infatti, proprio nelle feste carnevalesche una estrinsecazione della libertà contro il potere, laddove in questo caso è, al contrario, il Governo costituito che utilizza a propri fini uno sfogo grottesco e carnavalesco.²⁶

25 De Giorgi Cezzi 2020: 214.

26 Bakhtin 1984 [1965]: 7. "Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it, and everyone participates because its very idea embraces all the people. While carnival lasts, there is no other life outside it. During carnival time life is subject only to its laws, that is, the laws

L'attesa della notte dello sfogo e del suo 'carnevale di morte' consente, dunque, di tener sotto controllo antipatie, soprusi, rapporti di vicinato, gelosie e quant'altro rendendo tutto temporaneamente legittimo in un lasso circoscritto di tempo, cui segue un nuovo anno di quiete. Nell'atmosfera distopica che ne emerge si viene, dunque, a percepire una società eccessivamente controllata e ligia al rispetto delle prescrizioni giuridiche nella prospettiva, invero incerta, di farsi giustizia al momento opportuno. Prospettiva incerta in quanto, come in effetti accade nel film, non è assolutamente prevedibile che nella notte dello sfogo le ingiustizie vengano sanate perché si può invece prevedere l'esatto contrario, ossia che chi ha più disponibilità economica, e che dunque già ha maggiori possibilità di compiere l'ingiustizia usualmente senza incorrere nella punizione, abbia in quella notte anche più possibilità di sopravvivere. Dunque, a ben vedere, la notte dello sfogo tende più a mantenere e rafforzare l'ordine costituito che a permettere ai cittadini di ottenere giustizia perseguendola in maniera autonoma.

Più in generale, una prima conclusione che si può trarre è che un rafforzamento del potere esecutivo (nazionale), sempre più influenzato dal potere economico globale, ossia la teorizzazione di un Leviatano cui cedere ancora più spazi di libertà che in passato, appare una sorta di non soluzione. Non solo per gli effetti deteriori che si riverserebbero su ampi strati sociali ma anche per la conservazione stessa del potere istituzionale, visto che non si spiega come si potrebbe contenere un rientro nello stato di natura che, in ipotesi, divenisse così radicale da mettere in discussione l'esistenza stessa del Governo, visto che appunto le pulsioni umane possono paradossalmente generare "tanto il desiderio dello Stato che il desiderio della sua dissoluzione"²⁷.

Come la pellicola sembra, infatti, voler suggerire, il rafforzamento del Governo ai danni di talune (o di molte) classe sociali è solo uno dei possibili effetti della temporanea eliminazione delle regole della vita associata, perché ciò potrebbe precludere, invece, ad un definitivo recupero delle condizioni tipiche dell'originario stato di natura²⁸. Per gli stessi motivi, la ricerca di soluzioni più intimiste come il rientro consapevole nella 'caverna', ovvero la più recente fiducia incondizionata nella tecnologia (peraltro oggetto di innumerevoli visioni cinematografiche distopiche), che si sostanziano nel disimpegno, corrono lo stesso rischio di aumentare la conflittualità e di diminuire il funzionamento degli istituti giuridici.

of its own freedom". Una rappresentazione maggiormente conforme, pur con taluni distinguo, a quest'ultima impostazione, sembra riscontrabile per esempio in *V per vendetta* (James McTeigue, 2005, su cui si veda Biondi 2016), in cui appunto una *maschera* lancia una sfida ad un distopico governo totalitario, animata dall'adagio di Thomas Jefferson "I popoli non dovrebbero aver paura dei loro governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli". Diversamente che in Bakhtin, la rivoluzione di *V* è continua e solitaria, quasi un "Io sol..." leopardiano, e tuttavia la scena finale in cui il popolo si presenta di fronte al potere indossando la medesima maschera rimanda a quell'idea che "abbraccia tutto il popolo" in una rappresentazione dell'opposizione al potere come investigata dall'Autore.

27 Fiaschi 2014, 89.

28 Tentativo che, peraltro, si prospetta in *La notte del giudizio per sempre* (Everardo Valerio Gout, 2021). Ed è proprio questo pericolo che nell'ultimo *sequel* della saga ad oggi realizzato provoca lo scioglimento (definitivo?) della NFFA.

Ciò partendo soprattutto dalla considerazione che la forza del diritto positivo, pensato soprattutto per sistemi giuridici a carattere nazionale, va perdendo gran parte della propria efficacia di fronte alle grandi sfide globali, non ultima l'attuale crisi pandemica in corso, che pure viene spesso intesa in un rapporto tra autorità e libertà, anziché come problema collettivo. Da questo punto di vista, la ricerca di modelli di governo alternativi, maggiormente fondati sul dialogo e su una maggiore partecipazione, appare una strada che non si può trascurare nella ricerca di una reazione alla crisi del diritto, atteso che l'irrigidimento dei sistemi di giustizia sociale attuali pure appare inutile di fronte alla forza del cambiamento²⁹. Trasfondendo questa riflessione all'ambito di un sistema di regole che va sempre più ipercomplessificandosi e che ha affidato ai sistemi amministrativi compiti sempre maggiori, legati alla tutela dei fini pubblici e alla promozione sociale, si spiegano alcuni dei motivi che hanno indotto a osservare una grave crisi dell'amministrazione pubblica³⁰.

Tuttavia, e in conclusione, il film analizzato in questo lavoro suggerisce, e con buone ragioni, che la mera semplificazione delle regole, o anche una cospicua rimozione di talune regole, non sembra foriera di grandi vantaggi, se non accompagnata da un profondo ripensamento dell'amministrazione nel suo complesso, ossia weberianamente intesa come una burocrazia necessariamente pubblica. Rispetto a questi profili, la particolare propensione del diritto amministrativo a recepire modelli istituzionali più flessibili, tipici dei sistemi di *common law*, lascia ipotizzare che altri modelli 'atipici', più capaci di far fronte alle sfide globali siano possibili. Modelli che puntino, come forse s'intende suggerire anche nella pellicola appena esaminata, su una responsabilizzazione e partecipazione maggiori al governo della cosa pubblica da parte dei cittadini.

Bibliografia

- Arena G., Cotturi G. 2010, "Introduzione. Il valore aggiunto della cittadinanza attiva", in Id. *Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l'Italia*: Roma, Carocci.
- Atlan H. 1972, "Sul rumore come principio di auto-organizzazione", *Communications*, vol. 18: 21-34
- Bakhtin M. 1984 [1965], *Rabelais and His World*: Bloomington, Indiana University Press.
- Barile P. 1973, "Costituzione, cinema, cinematografia", in AA.VV., *Studi in memoria di Carlo Furno*: Milano, Giuffrè. 63-92.
- Bassi N. 2013, "La censura cinematografica fra valori costituzionali e giurisdizione di merito del giudice amministrativo", *RTDP*, vol. 4, 921-946.
- Biondi P. 2016, *Maschere. V per vendetta*: Pisa, ETS.

29 In questo senso già Walzer 1983: 319: "But we can't anticipate the deeper changes in consciousness, not in our own country and certainly not in any other. The social world will one day look different from the way it does today, and distributive justice will take on a different character than it has for us. Eternal vigilance is no guarantee of eternity".

30 Cassese 2019.

- Carloni E. 2020, "I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo", *Diritto amministrativo*, n. 2: 273-304.
- Cassese S. 2019, "Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?", *RTDP*, fas. 1, 1-11.
- Cassese S. 2021, *Advanced Introduction to Global Administrative Law*: Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
- Chiarella P. 2017, "Società a solidarietà limitata. Lo stato sociale in Europa", *Politica del diritto*, fasc. 4, 689-716.
- De Giorgi Cezzi G. 2020, "Libertà dalla paura: Verso nuove forme di libertà per la collettività?", *federalismi.it*, v. 6: 207-214.
- Eberl J.T., Decker K.S. (eds.) 2016, *The Ultimate Star Trek and Philosophy*: Malden, John Wiley & Sons.
- Fabris A. 2012, *Etica delle nuove tecnologie*: Brescia, Editrice La Scuola.
- Ferrando F. 2016, *Il Postumanesimo Filosofico e le sue Alterità*: Pisa, ETS.
- Ferrera M. 2020, "Integrazione europea e sovranità sociale dello stato-nazione: dilemmi e prospettive", *Rivista Italiana di Scienza Politica*, fasc. 3: 393-421.
- Fiaschi G. 2014, *Il desiderio del Leviatano. Immaginazione e potere in Thomas Hobbes*: Soveria Mannelli, Rubbettino.
[Co-author and Author]
- Hardt M., Negri A., 2002, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*: Milano, Rizzoli.
- Hart H.L.A. 1961, *The Concept of Law*: Oxford, Oxford University Press.
- Heritier P. 2010, "A proposito di anarchia. Almercyda, Pessoa, Hayek, Vigo, De Oliveira, Hobbes, Samarago ed Ellul", 61-102, Id (a cura di), *Sulle tracce di Jean Vigo. Attualità di un visionario anarchico*: Pisa, ETS, 61-102.
- Klein N. 2001, *No logo: Economia Globale e nuova contestazione*: Milano, Baldini & Castoldi.
- Nigro M. 1986, "Carl Schmitt e lo stato amministrativo", *Quaderni costituzionali*, n. 3: 461-486.
- Otranto P. 2021, "Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità", *federalismi.it*, vol. 7: 187-204.
- Picozza E. 2018, *Neurolaw: An Introduction*, Berlino, Springer.
- Puggioni P.G. 2019, "Umano, Post-umano: per una nozione di soggetto nel pensiero di H.L.A. Hart", *Materiales de Filosofía del Derecho*, vol.19: 1-33
- Ramajoli M. 2018, "Cinema e libertà: dalla censura preventiva al movie rating system", *Aedon*, vol. 1.
- Ricciardi M. 2008, *H.L.A. Hart e la filosofia di Oxford*: Pisa, ETS.
- Schmitt C. 1996 [1943], *La condizione della scienza giuridica europea*, Introduzione di A. Carrino: Roma, Antonio Pellicani Editore.
- Sloterdijk P. 2007 [2005], *Il mondo dentro il capitale*: Roma, Meltemi.
- Sloterdijk P. 2015 [2009], *Devi cambiare la tua vita. Sull'antropotecnica*, ed. it. a cura di P. Peticari: Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Stanzione P. 2010, "Biodiritto, postumano e diritti fondamentali", *Comparazione e diritto civile*: 1-15, reperibile anche in www.comparazioneediritto.civile.it.
- Walzer M. 1983, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*: USA, Basic Books.
- Winkler G. 1994 [1990], *Teoria del diritto e dottrina della conoscenza*: Napoli, Esi.
- Zolo D., 1995 *Cosmopolis*: Milano, Feltrinelli.